

OGGETTO: Interpello n.
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Codice Fiscale
Istanza presentata il 26/06/2020

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante premette di possedere redditi fondiari netti in Francia (anno d'imposta 2018) ammontanti ad euro

Premette, altresì, che su tali redditi fondiari netti, oltre all'imposta sul reddito (che, in questa sede, non rileva ai fini del presente interpello), ha subito dei prelievi sociali (prélèvements de solidarité) per un importo di euro . Detti prelievi sono pari al 7,5% del reddito fondiario netto sopra specificato.

A motivo di ciò, precisa che in data 12 novembre 2019 ha presentato una istanza di rimborso, accedendo al proprio spazio personale on line, alla "Direction Générale

des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre, TSA 90009, 93465 Noisy Le Grand".

In data 15 novembre 2019, la suddetta "Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Résidents à l'Etranger et des services généraux, SIP NR, 10 rue du Centre, TSA 90009, 93465 Noisy Le Grand", in risposta alla propria domanda, ha tuttavia respinto l'istanza di rimborso presentata, confermando, sostanzialmente, l'assoggettamento al suddetto prelievo di solidarietà dei redditi patrimoniali posseduti dall'Interpellante.

Tanto premesso, è stato chiesto di conoscere se il menzionato prelievo di solidarietà rivesta o meno natura d'imposta e possa essere oggetto, in caso affermativo, del credito d'imposta previsto dall'articolo 165 del TUIR, "da computare nel CE dell'UNICO".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante osserva che, a mente dell'articolo 2, comma 4, della Convenzione n. 20 del 7 gennaio 1992, stipulata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, "La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la data di firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali".

In aderenza a quanto disposto da tale norma, è del parere, quindi, che il prelievo di solidarietà in esame abbia la natura di "imposta" e possa, pertanto, essere ammesso in detrazione ai sensi del citato articolo 165 del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In premessa, si rileva che non sarà possibile fornire alcuna risposta in merito alla rappresentata fattispecie atteso che la problematica in esame concerne l'applicazione di una disposizione ("prelievo di solidarietà") la cui competenza è attribuita esclusivamente allo Stato Francese, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso anche l'esercizio di poteri di accertamento di tale "prelievo".

Ne consegue la inammissibilità della presente istanza, alla quale, come ribadito dalla Circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, non potrà essere fornito alcun riscontro nel merito della questione, nemmeno a titolo di consulenza giuridica (cfr. Circ. 14 giugno 2010, n. 32/E, par. 5).

Si riscontra, peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità della istanza in quanto carente del requisito della preventività. A tale riguardo, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 2 e 5 del citato D. Lgs. n. 156 del 2015 sancisce che devono considerarsi inammissibili per assenza del requisito di preventività le istanze presentate successivamente alla "*...scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima...*".

Tale assunto è stato oggetto di chiarimenti nella citata circolare n. 9 del 2016 laddove, al punto 3.1.1, è stato espressamente indicato che "*...Per effetto delle novità del decreto, le istanze (indipendentemente dalla tipologia di appartenenza) devono essere presentate: - prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione (come evidenziato espressamente nella relazione illustrativa al decreto) se dette istanze sottendono comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione. Per effetto della regola, come chiarito dalla relazione illustrativa, non assumono rilievo i termini entro cui i contribuenti possono*

sanare l'omissione o correggere la dichiarazione presentata, né tanto meno i termini previsti dal comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322 del 1998 (come nel tipico caso delle istanze relative alle imposte sui redditi)..."

Nel caso di specie, si deve pertanto constatare che la richiesta è stata inviata successivamente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2018 oggetto dell'istanza, non risultando quindi rispettato il necessario requisito della preventività della medesima.

A mero titolo informativo, si fa comunque presente che il prelievo di solidarietà in questione non figura tra le imposte indicate nell'art. 2, commi 3 e 4 della Convenzione suddetta.

FIRMA SU DELEGA DEL DIR. REG.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(firmato digitalmente)